



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 115

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0852

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0560/IT

Ritrasmissione di un parere circostanziato ricevuto da uno Stato membro (Spain) (articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535). Questo parere circostanziato proroga i termini dello statu quo al 08-04-2025.

Detailed opinion - Avis circonstancié - Ausführliche Stellungnahme - Подробно становище - Podrobné stanovisko - Udførlig udtalelse - Εμπεριστατωμένη γνώμη - Dictamen circunstanciado - Üksikasjalik arvamus - Yksityiskohtainen lausunto - Detaljno mišljenje - Részletes vélemény - Parere circostanziato - Išsamiai išdėstyta nuomonė - Sīki izstrādāts atzinums - Opinioni dettaljata - Uitvoerig gemotiveerde mening - Opinia szczegółowa - Parecer circunstanciado - Aviz detaliat - Podrobné stanovisko - Podrobno mnenje - Detaljerat yttrande

Extends the time limit of the status quo until 08-04-2025. - Prolonge le délai de statu quo jusqu'au 08-04-2025. - Die Laufzeit des Status quo wird verlängert bis 08-04-2025. - Удължаване на крайния срок на статуквото до 08-04-2025. - Prodłużuje lhůtu současného stavu do 08-04-2025. - Fristen for status quo forlænges til 08-04-2025. - Παρατείνει την προθεσμία του status quo 08-04-2025. - Amplía el plazo de statu quo hasta 08-04-2025. - Praeguse olukorra tähtaega pikendatakse kuni 08-04-2025. - Jatkaa status quon määraaika 08-04-2025 asti. - Produžuje se vremensko ograničenje statusa quo do 08-04-2025. - Meghosszabbítja a korábbi állapot határidejét 08-04-2025-ig. - Proroga il termine dello status quo fino al 08-04-2025. - Status quo terminas pratęsiamas iki 08-04-2025. - Pagarina "status quo" laika periodu līdz 08-04-2025. - Jestendi t-terminu tal-istatus quo sa 08-04-2025. - De status-quoperiode wordt verlengd tot 08-04-2025. - Przedłużenie status quo do 08-04-2025. - Prolonga o prazo do statu quo até 08-04-2025. - Prelungește termenul status quo-ului până la 08-04-2025. - Predlžuje sa lehota súčasného stavu do 08-04-2025. - Podaljša rok nespremenjenega stanja do 08-04-2025. - Förlänger tiden för status quo fram till 08-04-2025.

The Commission received this detailed opinion on the 24-03-2025. - La Commission a reçu cet avis circonstancié le 24-03-2025. - Die Kommission hat diese ausführliche Stellungnahme am 24-03-2025 empfangen. - Комисията получи настоящото подробно становище относно 24-03-2025. - Komise obdržela toto podrobné stanovisko dne 24-03-2025. - Kommissionen modtog denne udførlige udtalelse den 24-03-2025. - Η Επιτροπή έλαβε αυτή την εμπεριστατωμένη γνώμη στις 24-03-2025. - La Comisión recibió el dictamen circunstanciado el 24-03-2025. - Komisjon sai üksikasjaliku arvamuse 24-03-2025. - Komissio sai tämän yksityiskohtaisen lausunnon 24-03-2025. - Komisija je zaprimila ovo detaljno mišljenje dana 24-03-2025. - A Bizottság 24-03-2025-án/-én kapta meg ezt a részletes véleményt. - La Commissione ha ricevuto il parere circostanziato il 24-03-2025. - Komisija gavo šią išsamiai išdėstytą nuomonę 24-03-2025. - Komisija saņēma šo sīki izstrādāto atzinumu 24-03-2025. - Il-Kummissjoni rċeviet din l-opinioni dettaljata dwar il-24-03-2025. - De Commissie heeft deze uitvoerig gemotiveerde mening op 24-03-2025 ontvangen. - Komisja otrzymała tę opinię szczegółową w dniu 24-03-2025. - A Comissão recebeu o presente parecer circunstanciado em 24-03-2025. - Comisia a primit avizul detaliat privind 24-03-2025. - Komisia dostala toto podrobné stanovisko dňa 24-03-2025. - Komisija je to podrobno mnenje prejela dne 24-03-2025. - Kommissionen mottog detta detaljerade yttrande om 24-03-2025. - Fuair an Coimisiún an tuairim mhionsonraithe sin maidir le 24-03-2025.

MSG: 20250852.IT

1. MSG 115 IND 2024 0560 IT IT 08-04-2025 24-03-2025 ES DO 6.2(2) 08-04-2025

2. Spain

3A. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
DG de Coordinación del Mercado Interior y Otras Políticas Comunitarias



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

SG de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Plaza Marqués de Salamanca 8

3B. Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ministerio de Consumo

4. 2024/0560/IT - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari

5. articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535

6. In data 7 ottobre 2024 il governo italiano ha presentato, mediante la procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535, un progetto di normativa recante modifica dell'articolo 21 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 dal titolo «Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206». Tale articolo fa riferimento alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e introduce in esso l'articolo 15-bis, il quale fa riferimento all'istituzione di svariate misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati.

L'esame del progetto ha indotto le autorità spagnole a emettere il seguente parere circostanziato come stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, di suddetta direttiva.

A tal proposito, la Spagna esprime le seguenti considerazioni:

(1) da un lato, il testo del progetto recita:

a) I produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità e dell'aumento del prezzo in termini percentuali, tramite l'apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica.

L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui il prodotto è esposto nella sua quantità ridotta.

In seguito a una particolareggiata analisi, la Spagna reputa necessario chiarire a chi è rivolta tale normativa e chi sarà responsabile della sua attuazione. L'attuale formulazione, tanto nella versione tradotta quanto in quella originale, recita: «I produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia».

Si ritiene che tale formulazione sia ambigua, dal momento che, nel commercio di prodotti alimentari, è insolito che i produttori o i distributori vendano direttamente al consumatore finale: di conseguenza, solitamente non determinano il prezzo finale del prodotto. Solitamente, i produttori possono stabilire un prezzo di vendita raccomandato ma questo non necessariamente sarà applicato dai dettaglianti.

Pertanto, se tale disposizione non è esplicitamente rivolta agli operatori al dettaglio, risulterebbe tecnicamente difficile da attuare. A tal proposito, si individuano due possibili interpretazioni:

1. La norma è diretta ai produttori, ai distributori o ai confezionatori, il che genererebbe numerose contraddizioni con le attuali regolamentazioni europee.
2. La norma è diretta agli operatori al dettaglio, con la finalità di tutelare il consumatore finale individuando le prassi commerciali sleali. In tal caso, risulterebbe necessario modificare il testo per fare specificamente chiarezza su chi è responsabile della sua attuazione.

2) Oltre a ciò, al fine di evitare tale fenomeno di «sgrammatura», lo schema introduce, come già citato, l'obbligo dei produttori di informare i consumatori dell'avvenuta riduzione della quantità nella confezione e dell'aumento del prezzo in termini percentuali, tramite l'apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

evidenziazione grafica e tale obbligo si applicherà per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui il prodotto è esposto nella sua quantità ridotta.

L'inclusione di questo nuovo requisito di etichettatura è destinata a informare adeguatamente e tutelare i consumatori in relazione alla reale quantità del prodotto acquistato e ai costi realmente sostenuti.

A parere della Spagna, nonostante la legittimità dell'obiettivo perseguito con la misura, la modalità in cui essa è istituita è troppo restrittiva e costituisce un ostacolo al commercio intracomunitario per i seguenti motivi:

a) in primo luogo, si reputa che obbligare i produttori ad avere una specifica etichettatura che includa la riduzione della quantità nella confezione e l'aumento del prezzo in termini percentuali sia una misura discutibile e difficile da attuare, dal momento che i produttori non sono obbligati a conoscere il prezzo di vendita finale e non sono responsabili della fissazione dello stesso. Tuttavia, i produttori sono a conoscenza della riduzione della quantità del prodotto con l'utilizzo della stessa confezione, così che potrebbero alludere soltanto a tale circostanza.

b) In secondo luogo, occorre rammentare il fatto che l'obbligo di fornire informazioni sulla quantità netta di un alimento è stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Dal momento che il progetto italiano mira a fornire informazioni non soltanto sulla quantità del prodotto, bensì anche sul prezzo unitario del prodotto in relazione alla confezione, tali informazioni potrebbero essere offerte in una modalità meno restrittiva e senza creare ostacoli tecnici al commercio se lo si facesse in conformità della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. Essa disciplina nello specifico l'indicazione del prezzo e del prezzo per unità di misura dei prodotti che i commercianti offrono ai consumatori, il che separa i produttori da tale incombenza. Secondo le disposizioni della direttiva 98/6/CE, l'indicazione del prezzo per unità di misura non è necessariamente collegata alla singola etichettatura del prodotto, il che consente agli Stati membri di valutare altre opzioni per la fornitura di tale informazione al consumatore finale senza creare ostacoli alla libera circolazione delle merci.

c) In terzo luogo, lo specifico requisito di etichettatura sulla confezione di vendita stabilito nel progetto italiano costituisce una misura equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, la quale costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno dell'UE, nella proporzione in cui si tratta di una misura non proporzionata e limitante il commercio più del necessario. Gli operatori del settore alimentare di altri Stati membri soggiaceranno a tale disposizione nazionale che li obbliga a fornire tali informazioni sui loro prodotti e, pertanto, a modificare le informazioni sulle proprie confezioni. Ciò, oltre a far sostenere costi aggiuntivi, intralcia palesemente il commercio intracomunitario.

In conclusione e come spiegato nella totalità della presente lettera, la Spagna reputa che il progetto di normativa recante modifica dell'articolo 21 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 dal titolo «Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» e inerente all'introduzione nel codice del consumo dell'articolo 15-bis (Misure di contrasto alla prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati) costituisca un palese ostacolo alla libera circolazione delle merci, in violazione dell'articolo 34 del TFUE, senza che sia stato dimostrato a sufficienza che la misura è proporzionata e che non esistono altre modalità meno restrittive di conseguimento dell'obiettivo perseguito. Tale schema contravviene alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia, il che obbligherebbe le autorità italiane a riesaminare il contenuto e l'adequazione dell'approvazione dello schema.

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu